

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

BLU SOCCORSO

S T A T U T O dell'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI:

TITOLO II

FINALITA'

TITOLO III

I SOCI

TITOLO IV

GLI ORGANI

- CAPO I: l'Assemblea
- CAPO II: l'Organo Direttivo - Esecutivo
- CAPO III: il Presidente
- CAPO IV: il Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

TITOLO VI

IL BILANCIO

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

TITOLO VIII

ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

TITOLO IX

RESPONSABILITA'

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Blu Soccorso" che assume la forma giuridica di associazione ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
2. L'organizzazione ha sede in Piazza Papa Giovanni XXIII, 23 c/o Sede Municipale nel comune di Lusia (RO) – CAP 45020.

ART. 2
(Durata)

1. La presente organizzazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 3
(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato Blu Soccorso è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 5
(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della Assemblea Straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione lo statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 6

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 7

(Finalità nell'obiettivo)

1. La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo del SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE riguardante le attività rivolte al trasporto dei malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali, soccorso con animali dall'attività dei quali possano derivare effettivi benefici sull'uomo e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di impegno e protezione civile. A titolo esemplificativo l'associazione intende realizzare anche attività di formazione.

ART. 8

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

ART. 9

(Ammissione)

1. Sono Soci dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano la loro opera a favore dell'organizzazione secondo quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti interni.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

ART. 10
(Diritti)

1. I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. I Soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 11
(Doveri)

1. I Soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, probità, rigore morale.
3. I Soci devono pagare le quote sociali stabilite. Nel caso non fossero in regola con i pagamenti non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 12
(Esclusione)

1. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 13
(Recesso)

1. Il Socio potrà recedere dalla stessa in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Comitato Direttivo il quale, a sua volta, delibererà in merito.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 14

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori Conti.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 15

(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'organizzazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

ART. 16

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce ogni sei mesi oppure su convocazione del Presidente dell'organizzazione.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso affisso all'albo, contenente l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della stessa.

ART. 17

(Validità della Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 18
(Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

ART. 19
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in verbale da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il Comitato Direttivo

ART. 20
(Composizione)

1. Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i Soci.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 21
(Presidente del Comitato Direttivo)

1. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Comitato Direttivo ed è eletto tra i componenti il comitato stesso.

ART. 22
(Durata e funzioni)

1. Il Comitato Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi.
2. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Comitato Direttivo elegge nel proprio ambito il Vice Presidente che è anche il Vice Presidente dell'organizzazione.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

CAPO III: Il Presidente

ART. 23 (Elezione)

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 24 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato direttivo.
2. I due terzi dell'Assemblea possono revocare il Presidente.
3. Almeno 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Comitato Direttivo.

ART. 25 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il Presidente presiede il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dai Soci.

CAPO IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 26 (Composizione)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non Soci.
2. Il Collegio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Collegio dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi.
4. Il Collegio effettua il controllo sul Bilancio secondo quanto previsto dallo statuto.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 27 (Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) contributi e quote associative;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

ART. 28 (I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 29
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa dei Soci stabilita dall'Assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dai Soci, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 30
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 31
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il comitato direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 32
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 33

(Bilancio preventivo e Bilancio consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e coincidono con l'anno solare.
2. Il Bilancio Consuntivo contiene, suddivise in singole voci, tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Deve contenere, altresì, l'indicazione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Esso viene elaborato dal Comitato Direttivo.
3. Il Bilancio Preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Esso viene elaborato dal Comitato Direttivo.

ART. 34

(Controllo sul bilancio)

1. I documenti di Bilancio, Consuntivo e Preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

ART. 35

(Approvazione del bilancio)

1. Il Bilancio Preventivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Bilancio Preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici, giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni Socio.
3. Il Bilancio Consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 30 Aprile di ogni anno.
4. Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 36

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 37

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 38

(Attuazione della convenzione)

1. Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 39

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 40

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 41

(Responsabilità ed assicurazione dei soci)

1. I soci all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 42

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 43

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 44

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza almeno dei tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 46
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento al regolamento dell'associazione, alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.